

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 72/2003****del 20 giugno 2003****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2003 del 16 maggio 2003 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, che stabilisce le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE del Consiglio e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE del Consiglio concernenti i sistemi di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, dopo il punto 54zzc (direttiva 2002/69/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«54zzd. **32000 R 0645**: Regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, che stabilisce le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE del Consiglio e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE del Consiglio concernenti i sistemi di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 78 del 29.3.2000, pag. 7).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 645/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.2003, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 78 del 29.3.2000, pag. 7.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(*)).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.